

**2015**

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

a cura della funzione di Compliance

**REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI  
GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI  
COLLEGATI**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Ufficio compilatore</b>	<b>Organo deliberante</b>
1.0	27/01/2015	Compliance - Direzione Generale - prima stesura	CdA
1.1	15/06/2015	Recepito mod. art. 136 tub – esclusione voto	CdA

---

---

## SOMMARIO

---

1. Premessa.....	4
2. Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 .....	6
2.1. Definizioni ai sensi del Circolare della Banca d'Italia n. 263.....	9
2.2. Chiarimenti in merito al presente documento e relazioni con altre norme e documenti.....	13
3. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali.....	15
3.1. Consiglio di Amministrazione.....	15
3.2. Comitato consultivo per i conflitti di interesse.....	16
3.3. Direttore Generale.....	17
3.4. Collegio Sindacale .....	18
3.5. Le Funzioni aziendali coinvolte.....	19
4. Il perimetro dei soggetti collegati .....	20
4.1. Censimento dei soggetti collegati.....	20
4.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati.....	21
5. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati .....	22
5.1. Perimetro delle operazioni rilevanti.....	22
6. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livelli di propensione	26
7. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati .....	29
7.1. Verifica soggetto collegato .....	29
7.2. Verifica dei limiti di rischio.....	29
7.3. Classificazione dell'operazione .....	30
7.4. Iter deliberativi.....	31
8. I processi di controllo .....	32
8.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio.....	32
8.2. Superamento dei limiti .....	33
8.3. Il ruolo delle funzioni di Conformità e di Internal Audit .....	34
9. Monitoraggio e adeguamento delle Politiche .....	35
10. Procedure deliberative .....	36
10.1. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa).....	36

10.2.	Fase deliberativa .....	38
11.	La gestione degli altri conflitti di interesse.....	42
11.1.	Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391, comma 1, del Codice Civile.....	42
11.2.	Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante" .....	43
12.	Delibere quadro .....	44
13.	Ulteriori presidi .....	45
14.	Operazioni di competenza assembleare .....	46
15.	Flussi informativi interni.....	47
15.1.	Informativa periodica gli Organi di Vigilanza .....	47
	L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:.....	47
15.2.	Informativa agli Organi Societari .....	47
15.3.	Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo .....	48
15.4.	Informativa al pubblico per le operazioni di minor rilevanza .....	49
15.5.	Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF .....	49

## 1. PREMESSA

---

Il presente regolamento viene adottato dal Consigliodi Amministrazione della Banca Popolare del Cassinate – Società Coop. per azioni (di seguito “la banca”o la “società”) in attuazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera 17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla normativa della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui titolo V capitolo V della circolare 263/2006.

Le normative citate prevedono che la banca si doti di adeguati presidi con riferimento alla operatività tenuta con le parti correlate e con soggetti collegati, incardinati su:

- a) un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- b) la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure); in tale ambito:
  - a. limiti prudenziali e livello di propensione al rischio; i limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca;
  - b. procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa della Banca d’Italia in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- c) adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- d) adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il *reporting* delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- e) assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- f) l’informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con parti correlate;

- g) gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- h) adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate.

## 2. DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/2010

---

Ai fini del Regolamento Consob si definiscono:

### **Parti correlate:**

un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
  - a. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - b. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole;
  - c. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) e d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) e e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

### **Controllo**

E' il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

### **Controllo congiunto**

E' la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

### **Influenza notevole**

E' il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;



### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa.

Per la Banca, si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) i componenti la Direzione generale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali);

### **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente

### **Società controllata**

E' un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;

### **Società collegata**

E' un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

### **Joint venture**

E' un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

---

---

## 2.1.DEFINIZIONI AI SENSI DEL CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 263

---

Ai fini della Circolare della Banca d'Italia si definiscono:

### **Soggetti collegati<sup>1</sup>**

Sono tali tutte le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi. Nello specifico:

- a) Parti correlate <sup>2</sup>sono i soggetti di seguito riportati:
1. l'esponente aziendale;
  2. il partecipante, ovvero quel soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni preventive all'acquisto di partecipazioni perché comportano il controllo o la possibilità di esercitare influenza notevole sulla banca o attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% tenuto conto delle azioni già possedute;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica,

---

<sup>1</sup>Per meglio comprendere la sostanza dei rapporti di connessione e correlazione, occorre tenere presente la natura dei rapporti economici per i soggetti sopra individuati, che - ove legati da interdipendenza economica, operativa o imprenditoriale - costituiscono un unico centro di interesse economico, cioè come insieme di soggetti accomunati da identiche finalità economiche o interessi coincidenti. In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico - funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari); in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato, come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini, il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione. Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

<sup>2</sup>Con riferimento alle Banche Popolari in genere, nella gran parte dei casi, **l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.** Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.

anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetti o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui una banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- b) Parte correlata non finanziaria è una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- c) Soggetti connessi sono:
1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da parte correlata;
  2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  3. gli stretti familiari (da intendersi quali: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Anche se non si tratta di soggetti collegati la banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado (suocero/a, nonno/a del coniuge, cognato/a) e tiene le informazioni a disposizione della Banca d'Italia.

## **Controllo**

Ai sensi dell'articolo 23 del TUB:

- a) i casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile;
- b) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- c) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

### **Influenza notevole**

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei dritti di voto nell'Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite in precedenza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

## **Esponenti aziendali**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. Si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) il Direttore Generale

## **Attività di rischio**

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

## **Patrimonio di vigilanza**

L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

## **Amministratore indipendente:**

l'amministratore, individuato con delibera del C. di A., che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 30 dello Statuto

## **Operazioni con soggetti collegati:**

le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione ; non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischi odi liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità, di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

## 2.2.CHIARIMENTI IN MERITO AL PRESENTE DOCUMENTO E RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

---

Per entrambe le discipline le normative citate prevedono che la banca adotti procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la stessa intrattiene con i due insiemi di soggetti individuati – soggetti collegati e le parti correlate – rispetto ai quali l'operatività è sottoposta a misure talvolta differenti.

Per maggior chiarezza espositiva si precisa che, nel proseguo del presente documento, il termine parti correlate sarà utilizzato principalmente ai fini della normativa Consob e quello dei soggetti collegati ai fini della normativa Banca d'Italia.

A completamento della normativa di cui al presente documento, vengono riportate altresì interrelazioni tra le Disposizioni di Vigilanza sulle operazioni con i soggetti collegati, la disciplina contenuta nell'art. 2391 del codice civile e quella dell'art. 136 del D.Lgs. 385/93, anche in ragione delle modifiche apportate a tale ultimo articolo dal disposto dell'art.24-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221<sup>3</sup>.

Al fine di inquadrare correttamente le interconnessioni tra le menzionate normative, occorre premettere che le Disposizioni di Vigilanza, entrate in vigore il 31 dicembre 2012, completano la disciplina di natura primaria contenuta negli articoli 2391 del codice civile e 136 del D.Lgs. 385/93, richiedendo alle banche la predisposizione di presidi organizzativi, sistemi di controllo e procedure deliberative, infine, sancendo limiti prudenziali alle operazioni in oggetto.

Pertanto, un primo punto da avere presente è il seguente: le due norme di natura primaria (artt.2391 e 136) disciplinano esclusivamente le modalità di assunzione delle delibere da parte dell'organo competente, mentre, le Disposizioni di Vigilanza disciplinano, nella generalità dei casi, profili diversi delle operazioni con i soggetti collegati. Qualora alle operazioni con i soggetti collegati siano applicabili esclusivamente le Disposizioni di Vigilanza, queste ultime disciplineranno anche i profili relativi alla verbalizzazione delle delibere.

In particolare, l'articolo 2391 codice civile dispone che, l'amministratore che per conto proprio o di terzi ha interessi nell'operazione, renda edotto il Consiglio di Amministrazione del proprio interesse e che l'Organo deliberi le relative operazioni con adeguata motivazione in ordine alle ragioni e alla

---

<sup>3</sup> Art. 136 – comma 1 - Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

convenienza per la società dell'operazione. Invece, l'articolo 136 del D.Lgs. 385/93 richiede che la delibera relativa all'assunzione di obbligazioni dirette o indirette o la stipula di atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, sia adottata con una maggioranza qualificata: unanimità degli amministratori presenti e voto favorevole di tutto il collegio sindacale

Le Disposizioni di Vigilanza, al contrario, non disciplinano tali profili, ma stabiliscono per le operazioni con i soggetti collegati:

- a) i limiti prudenziali;
- b) le procedure deliberative;
- c) gli assetti organizzativi e controlli interni.

### 3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

---

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

#### 3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle Politiche degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, verso la totalità dei soggetti collegati;
- b) definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- c) approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- d) approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- e) approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- f) approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- g) garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- h) assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;



- i) assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

### 3.2.COMITATO CONSULTIVO PER I CONFLITTI DI INTERESSE

---

Il CdA per l'analisi e le soluzioni organizzative ritenute più adeguate per risolvere tutti i casi per i quali possano sussistere profili di potenziale conflitti di interesse, ha istituito il Comitato consultivo per i conflitti di interesse,. Tra i vari compiti assegnati al comitato c'è anche quello di svolgere un ruolo di supporto al Consiglio, in un confronto dialettico con le strutture della banca, nell'elaborazione di regolamenti o di adeguate procedure interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. A tal fine il Comitato:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e la verifica del corretto disegno e dell'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- e) riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla efficienza ed efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, consigliando un suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione delle responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali e alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Ai sensi delle vigenti disposizioni il Comitato è coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. In particolare ad esso spetta:

- a) la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- b) l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- c) il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- d) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- e) l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- f) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi limitatamente a tale operazione si assenta dal comitato al momento della deliberazione.

### 3.3.DIRETTORE GENERALE

---

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) propone al Comitato il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- b) propone al Comitato le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- c) propone al Comitato un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;

- d) propone al Comitato la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e la verifica del corretto disegno e dell'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- e) riferisce al Comitato sulla verifica nel continuo dell'efficienza e dell'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati e sugli eventuali provvedimenti per il suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- f) propone al Comitato sulla definizione delle responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- g) accerta che siano stati definiti e applicati i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali e dalle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- h) è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- i) fornisce supporto al Comitato nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

### 3.4.COLLEGIO SINDACALE

---

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio e di conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti (relazione annuale).

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- a) rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- c) esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali il Comitato ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- d) esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;

- e) analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- f) formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

### 3.5.LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

---

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali:

1. Funzioni proponenti: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
2. Segreteria Generale: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;
3. Area Crediti: cura il corretto censimento in procedura anagrafe dei soggetti collegati attraverso, anche, la corretta alimentazione della procedura utilizzata al riguardo; cura gli adempimenti di cui al presente regolamento e a quello del Comitato Consultivo dei conflitti di Interesse;
4. Funzione Risk management: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici, ai fini del controllo sui grandi rischi, controlla il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, verificando i relativi collegamenti;
5. Area Operation: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità e livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
6. Funzione di Conformità e funzione Internal Audit: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

## 4. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

---

### 4.1. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

---

Ai sensi delle Disposizioni la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la Segreteria Generale, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un esponente aziendale provvede a far compilare il "Questionario - ai fini del rispetto delle Disposizioni in essere in materia di attività e conflitti di interesse" - con il quale l'esponente dichiara, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso collegati.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'esponente dichiara:

- a) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente o che ne abbia interessi economici e giuridici;
- b) gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- c) gli affini fino al secondo grado.

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'esponente aziendale, con il supporto della Segreteria Generale che provvederà a consegnarli, debitamente compilati e firmati, all'Area Crediti che procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei soggetti collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti, avvalendosi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Crif etc.) per integrare eventualmente le informazioni fornite dall'esponente.

Nell'attività di censimento l'Area Crediti assicura la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate. Nella definizione dei collegamenti, l'Area Crediti dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dal presente documento.

L'elenco e le informazioni inerenti ai soggetti collegati sono messi a disposizione delle funzioni aziendali competenti.

#### 4.2.AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

---

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'Area Crediti per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza almeno semestrale, l'Area Crediti, congiuntamente alla Segreteria Generale, effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale la Segreteria Generale provvederà a richiedere agli esponenti aziendali di confermare e /o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'Area Crediti provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

## 5. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

---

### 5.1. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

---

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito del presente documento, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- a) finanziamenti attivi;
- b) passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- c) operazioni su partecipazioni;
- d) acquisti di beni;
- e) operazioni su immobili;
- f) operazioni di raccolta diretta;
- g) finanza per la clientela;
- h) contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- i) servizi finanziari/di pagamento;
- j) servizi accessori;
- k) assunzione del personale.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa<sup>4</sup> e disciplinato nel presente documento, possono essere classificate nel seguente modo:

---

4

Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate. A riguardo si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che *"per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle operazioni di importo esiguo (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)"*.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc...);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato ad una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

**Operazioni di maggiore rilevanza<sup>5</sup>** costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore sia superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza della Banca, secondo le regole di ponderazione previste per il calcolo del rischio di concentrazione. La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

**Operazioni di minore rilevanza** si considerano operazioni di minore rilevanza quelle concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza (Minore o uguale alla soglia del 5% di cui al comma precedente ed il cui controvalore sia superiore a € 250 mila)

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumistico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento

<sup>5</sup>Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

**Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore :H'operazione si determina come di seguito specificato:

- se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
  - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
  - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.



**Operazioni ordinarie** sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minor rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

**Operazioni di importo esiguo** costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo nominale di € 250 mila. Il limite è esteso anche al cumulo di operazioni, nel caso in cui nel loro insieme, in riferimento al centro di interesse economico, esse si attestino su valori superiori alla predetta soglia; nello specifico, si rientrerà nell'ipotesi di operazioni di importo esiguo se la somma di tutte le singole operazioni già poste in essere e di quella in proposta, non supererà la soglia di € 250.000, diversamente, ogni nuova operazione, anche di esiguo importo, dovrà essere trattata secondo la procedura deliberativa prevista per le operazioni di grado superiore.

In particolare, si possono qualificare come operazioni ordinarie<sup>6</sup> le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) rientrano nella normale operatività della Banca (quali ad es. aperture di conto corrente, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione di servizi di incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, etc.) per la quale sono previsti un processo/ruoli/poteri delegati determinati;
- b) prevedono l'applicazione di un sistema di costi e condizioni, quali tassi, durata, commissioni e ogni altro onere;
- c) definite per i soci, qualora i soggetti collegati rivestano tale qualità;
- d) applicati alle varie categorie di soggetti sulla base di specifiche convenzioni adottate, documentabili attraverso i fogli informativi;
- e) di mercato, purché oggettivamente rilevabili e documentabili;

---

<sup>6</sup>All'interno delle operazioni di minore rilevanza possono trovare collocazione le cd. **operazioni ordinarie** ovvero quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni di mercato o standard, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischio standardizzata, vanno esenti (al pari delle esiguo) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuo onere di rendicontazione periodica al Comitato. A tale riguardo, in sede di relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che *"Poiché conflitti di interesse nelle banche possono emergere proprio dall'attività più tipica ed ordinaria (es. concessione del credito) e poiché tale attività ha un valore idiosincratico che rende più difficile identificare in modo oggettivo "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", si ritiene opportuno confermare la definizione più ristretta di "operazioni ordinaria" escludendo da questo insieme tutte quelle considerate di maggiore rilevanza. Va tenuto presente che le operazioni ordinarie beneficiano di una deroga molto ampia dagli obblighi procedurali e la riconduzione tra esse anche delle operazioni di maggiore rilevanza determinerebbe il tangibile rischio di far venir meno nel settore bancario i principali presidi della regolamentazione".* Il **carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati.**

Nel definire le operazioni della specie la banca deve tener conto della riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla contenuta rilevanza quantitativa ed alla tipologia di controparte.

- f) non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- g) prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali standard normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta, indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i soggetti collegati a condizioni *standard*, intendendosi per tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti. Non sono dunque mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

## 6. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLI DI PROPENSIONE

---

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio<sup>7</sup> assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima. In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono, inoltre, incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Con l'approvazione del presente documento, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, deve essere contenuta entro il limite prudenziale, stabilito al 5% del patrimonio di Vigilanza valido sia per la parte correlata sia per i soggetti collegati (insieme della parte correlata e soggetti connessi).

---

<sup>7</sup>Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte - soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte - soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'inclinazione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- a) tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in materia determinante nella gestione aziendale;
- b) prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- c) assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nelle disposizioni interne;
- d) adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito del presente documento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, la Banca, definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati. La misura massima in parola, è soddisfatta, quando la Banca rispetti uno dei due limiti fissati, di cui uno calcolato sul valore nominale delle esposizioni e l'altro sul valore ponderato.

Tale livello viene definito con cadenza annuale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

<b>Descrizione</b>	<b>Limite</b>
Limite massimo all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati della Banca	<b>€ 20.000.000</b> (nominale) <b>€ 16.000.000</b> (ponderato)
Limite prudenziale all'assunzione di attività di rischio nei confronti della singola parte correlata ovvero di un singolo gruppo di soggetti collegati	<b>5% del Patrimonio di Vigilanza</b>
Soglia di attenzione/allerta.	<b>4,5% del Patrimonio di</b>

	<b>Vigilanza</b>
<p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<p><b>€ 200.000 su base annua</b></p>

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi. In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di attenzione/allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale. In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di supero del limite complessivo di rischio definito, è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo paragrafo 8.2), né sono consentiti sconfinamenti.

## 7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

---

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

### 7.1. VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO

---

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

In particolare, la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di *alert* nel momento in cui la funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte. Comunque la funzione proponente è responsabile di effettuare un'interrogazione in Anagrafica al fine di accertare la natura eventuale di soggetto collegato della controparte.

### 7.2. VERIFICA DEI LIMITI DI RISCHIO

---

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la funzione proponente verifica preventivamente con il supporto del *Risk management*, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica, supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio<sup>8</sup>

---

7 Ai sensi delle "Politiche di gestione del rischio di credito" approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di specifiche garanzie a corredo. Nelle "Disposizione attuative del Regolamento del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali. La Circolare 263/2006 tratta il tema "garanzie" nel più ampio contesto delle "tecniche di attenuazione del rischio di credito", altrimenti definito come "CRM", ovvero "Credit Risk Mitigation" (Mitigazione del Rischio di Credito). In tale contesto, la normativa individuale specifica tipologie di garanzia riconosciute ai fini della CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione - e che devono essere mantenuti durante tutta la durata delle stesse - per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

A tale riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Regolamento gestione garanzie" a cui si fa esplicitamente rinvio.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l'operazione non può essere eseguita. In tale circostanza, la funzione proponente, informa tempestivamente il Direttore Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo una informativa in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. Il *Risk management* comunica semestralmente alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e tempestivamente il supero della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della funzione proponente, di concerto con il *Risk management* e la funzione Compliance svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore<sup>9</sup>

### 7.3.CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

---

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel presente documento.

---

<sup>9</sup>Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione

Al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la funzione proponente inserisce nella procedura soggetti collegati, l'operazione. La funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti ai paragrafi precedenti può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

#### 7.4. ITER DELIBERATIVI

---

In seguito alla classificazione dell'operazione, si attiva l'iter deliberativo disciplinato di seguito nel presente documento, in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere. La procedura informatica dedicata, attiva in automatico l'*iter* deliberativo disciplinato nel presente documento in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

Alle operazioni di importo esiguo non vengono applicate le disposizioni con riferimento alle procedure deliberative; le stesse seguono, pertanto, il normale *iter* disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza o di minore rilevanza, sia ordinarie che non, nella fase pre-deliberativa, la funzione proponente informa il Direttore Generale della circostanza in parola per il tramite della Segreteria Generale, che a sua volta informa il Presidente del Comitato sulla opportunità di convocazione allo scopo di consentire di effettuare il processo di valutazione di sua competenza.

Le note della funzione proponente, i pareri del Comitato e, nel caso, del Collegio Sindacale, l'estratto dell'eventuale delibera positiva dell'organo deliberante sono archiviati nel fascicolo della pratica.



## 8. I PROCESSI DI CONTROLLO

---

### 8.1.IL MONITORAGGIO DEI LIMITI DI RISCHIO

---

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la funzione *Risk management*:

- a) supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- b) propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- c) collabora con le funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- d) cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- e) elabora apposita reportistica direzionale;
- f) valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, il *Risk management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati, e le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base semestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal *Risk management* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza semestrale, nei confronti del Direttore Generale, del Comitato e del Consiglio di Amministrazione. Il *Risk management* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di attenzione/allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile del *Risk management* è comunque compito di ciascuna unità organizzativa, coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca, viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero in sorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

## 8.2.SUPERAMENTO DEI LIMITI

---

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro secondo le disposizioni vigenti.

Il *Risk management* e la funzione Compliance supportano il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Il piano dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato e del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

### 8.3.IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONFORMITÀ E DI INTERNAL AUDIT

---

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la funzione di Conformità:

- a) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- b) fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- c) presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- a) verifica l'osservanza delle politiche interne;
- b) segnala tempestivamente eventuali anomalie al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- c) suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito

## 9. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE

---

Eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al presente documento, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse.

Inoltre, le Politiche, preventivamente, sono sottoposte alla valutazione della funzione *Risk Management* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati, mentre, la funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le presenti Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare - nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo e d' implementazione delle procedure applicative a supporto - sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato, eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione, oltre che in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza), anche in caso di eventi interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.

## 10. PROCEDURE DELIBERATIVE

---

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'istruttore di filiale nella fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione. L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamate.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità all'ordinaria attività;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa
- e) tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- a) condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- b) importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- c) tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- d) frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

### 10.1. FASE ISTRUTTORIA (O PRE-DELIBERATIVA)

---

I responsabili di filiale, incaricati ai sensi dei regolamenti interni della Banca, di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno

specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- a) la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- b) la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- c) le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- d) le condizioni economiche:
  - a. nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - b. in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- e) gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile dell'Area Crediti, preso atto, sulla base del flusso informativo dei responsabili di filiale, che trattasi di operazione nei confronti di soggetti collegati, informato il Direttore Generale della circostanza in parola, per il tramite della Segreteria Generale, convoca il Presidente del Comitato affinché convochi il Comitato perché possa effettuare il processo di valutazione di sua competenza.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'Area Crediti, che provvede all'istruttoria, è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'Organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto di uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa allo stesso attribuito.

Il Comitato formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- a) il Comitato deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria; essa ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- b) per tali operazioni, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - a. il responsabile dell'Area Crediti rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - b. il Direttore Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

## 10.2. FASE DELIBERATIVA

---

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- c) le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato su una operazione di maggiore rilevanza, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, cui va resa congrua informativa sull'operazione. Nonostante il parere contrario del Comitato e del Collegio sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal

Consiglio di Amministrazione a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta – ferme restando le maggioranze richieste dalle legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare, deve essere previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera (i Soci non correlati presenti in Assemblea devono rappresentare almeno il 10% dei soci, ex art. 11, comma 3, Reg. Consob 17221/2010). Le operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Le operazioni di minore rilevanza, sia ordinarie che non vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato, sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:



		Tipologia operazione			
Fase	Sotto fase	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie
<i>Pre deliberativa</i>	Coinvolgimento Comitato nella fase delle trattative e dell'istruttoria	-	-	✓	-
	Informativa verso Comitato	-	✓	✓	-
	Eventuale assistenza	-	✓	✓	-
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	-	✓	✓	-
<i>Deliberativa</i>	Formulazione da parte del Comitato di un parere preventivo all'Organo deliberante	-	✓	✓	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	-	✓	✓	✓
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	-	✓	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	✓	✓	✓	✓
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato	-	-	✓	-
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo del Comitato/ Organo con funzione di controllo	-	-	✓	-

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della banca, siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, a compimento di una operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della società, specificando la natura, origine rapportata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del CdA al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento

del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione. Se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale.

## 11. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

---

### 11.1. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB E DELL'ART. 2391, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

---

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano esponenti aziendali (ossia, componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale) o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB o dell'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, la Banca, in via prudenziale, applica le seguenti procedure:

- a) con riferimento alla "fase pre-deliberativa":
  - a. al Comitato viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera; allo stesso deve essere, inoltre, riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta; il Comitato individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare;
  - b. in caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b) con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato purché la stessa fornisca:
  - a. adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
  - b. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il contenuto del presente paragrafo è più dettagliatamente normato nella Policy di gestione dei conflitti di interesse.

## 11.2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

---

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione. Ad essi, è richiesto di dichiarare al Direttore Generale, le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

## 12. DELIBERE QUADRO

---

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

### 13. ULTERIORI PRESIDI

---

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

## 14. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

---

Quando una operazione con soggetti collegati è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli articoli 10 e 11 si applicano alla proposta di deliberazione che il CdA deve sottoporre all'Assemblea. In caso di parere negativo, espresso da parte del Comitato, su operazioni di maggiore rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio sindacale

## 15. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

---

### 15.1. INFORMATIVA PERIODICA GLI ORGANI DI VIGILANZA

---

L'informativa alla Banca d'Italia consiste nella produzione dei seguenti flussi:

- a) Flusso trimestrale riguardante le sole operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Flusso annuale riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno riguardante tutte le operazioni con i soggetti collegati;
- c) Segnalazione trimestrale riguardanti le attività di rischio ponderato;

L'informativa alla Consob, da rendere solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, consiste nell'invio delle medesime informazioni contenute nel documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 nonché degli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti.

L'Area Crediti assicura la produzione degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento, inviando gli schemi al Responsabile dell'area Operation che avvalendosi del provider service CabelIndustrySpA inoltrerà la matrice segnaletica alla Banca d'Italia.

### 15.2. INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI

---

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Comitato Consultivo dei Conflitti di interessi, sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base semestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- b) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- d) alle operazioni rientranti nel regime di esenzione;
- e) alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.



Tale informativa è curata dall'Area Crediti della Banca, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali si è dotata.

### 15.3. INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA E MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO

---

Con riferimento alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob concluse, la Banca è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e di esperti indipendenti.

Tali adempimenti sono curati dall'Area Crediti della Banca avvalendosi degli appositi applicativi dei quali si è dotata.

#### 15.4. INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE OPERAZIONI DI MINOR RILEVANZA

---

Ai fini Consob, la Banca deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché in allegato al documento informativo e sul sito internet della Banca, entro 15 gg dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo pagato di ogni operazione con parti correlate approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo del Comitato consultivo per i conflitti di interesse nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

#### 15.5. INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 1 DEL TUF

---

Qualora un'operazione con una parte correlata ai sensi del Regolamento Consob sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, del TUF, la Banca riporta all'interno del comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza stabilite dal presente Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo di cui al paragrafo precedente;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione, in conformità a quanto dal Regolamento Consob n. 17221/10;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Tali adempimenti sono a cura dell'Area Crediti avvalendosi degli appositi applicativi dei quali si è dotata.